

ALLEGATO come parte integrante alla del-
berazione n. 3.8.86 del 2.0. MAG. 2015
IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
(Dott. Walter Gariani)
M. Auto e Ute Amille



GIUNTA REGIONALE

DISCIPLINA d'USO del MARCHIO NAZIONALE dell'AGRITURISMO in REGIONE ABRUZZO ed ADESIONE al REPERTORIO NAZIONALE dell'AGRITURISMO

A. PREMESSA

Il presente atto mira a disciplinare l'uso da parte delle imprese agrituristiche della Regione Abruzzo del Marchio Nazionale dell'Agriturismo, in modo che le stesse possano fregiarsi di un simbolo avente valenza e portata nazionale, da affiancare alla segnaletica specifica regionale, garantendo anche, attraverso l'adesione al Repertorio nazionale dell'Agriturismo, la presenza e la visibilità delle imprese abruzzesi in un sistema divulgativo dell'offerta agrituristiche omogeneo e di livello nazionale.

L'istituzione del repertorio nazionale nel quale fare confluire tutti i dati delle aziende presenti nei singoli elenchi agrituristiche regionali, si è resa necessaria ai fini della corretta ed uniforme applicazione della metodologia unitaria relativa all'applicazione dei criteri omogenei di classificazione delle aziende agrituristiche sull'intero territorio nazionale.

Il Repertorio nazionale dell'agriturismo, inoltre, persegue una approfondita conoscenza del fenomeno dell'agriturismo italiano con particolare riferimento a:


- monitoraggio dell'offerta nazionale di agriturismo;
- individuazione delle aziende abilitate all'uso del marchio «Agriturismo Italia».

Inoltre, va rilevato che, nel rispetto delle vigenti norme in materia di privacy, le informazioni contenute nel Repertorio sono rese pubbliche e consultabili in formato digitale attraverso un portale web istituzionale dedicato, in particolare allo scopo di contribuire alla promozione sul mercato turistico dell'offerta di ospitalità e dei servizi offerti dalle aziende agrituristiche.

Infine, si evidenzia che l'istituzione del Repertorio medesimo avviene senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

B. RIFERIMENTI NORMATIVI

- Legge 20 febbraio 2006, n. 96, recante disciplina dell'agriturismo;
- Decreto ministeriale n. 1720 del 13 febbraio 2013, con il quale il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali ha emanato, in base alla legge 20 febbraio 2006, n. 96, art. 9, i criteri omogenei di classificazione delle aziende agrituristiche a livello nazionale ed ha approvato il marchio nazionale dell'agriturismo italiano corredato della linea grafica di immagine coordinata che include il modulo grafico di indicazione della classificazione di cui all'allegato C del decreto ed è stato previsto che il Ministero definisca, previa intesa della Conferenza Stato-Regioni, le modalità applicative per l'utilizzo del Marchio;
- Decreto ministeriale n. 5964 del 3 giugno 2014, con il quale il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali ha emanato, in base alla legge 20 febbraio 2006, n. 96, le Modalità di applicazione



GIUNTA REGIONALE

del Marchio nazionale dell'agriturismo ed ha istituito il repertorio nazionale dell'agriturismo, a seguito dell'acquisizione dell'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 10 aprile 2014;

- Legge Regione Abruzzo n. 38 del 31/07/2012;
- Regolamento di attuazione della L.R. n. 38/2012 approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 4/Reg. del 27/05/2014, pubblicato sul B.U.R.A. in data 11/06/2014, che all'art. 6 "*Elenco regionale degli imprenditori ed operatori agrituristici*" disciplina l'istituzione degli Elenchi Regionali degli imprenditori agrituristici e degli operatori agrituristici, mentre all'art. 10 "*Tabelle e segnaletica*" dispone l'obbligo per l'azienda agrituristica di utilizzare targhe segnaletiche nel rispetto delle specifiche tecniche contenute nell'allegato E. del regolamento medesimo, allegato nel quale è contenuto anche il simbolo regionale agrituristico autorizzato.

C. ADESIONE AL REPERTORIO NAZIONALE DELL'AGRITURISMO

La Regione Abruzzo aderisce al repertorio nazionale dell'agriturismo istituito, presso il Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale - Direzione generale dello sviluppo rurale - DISR I -, con la finalità di integrare tutti gli Elenchi ufficiali delle Regioni e delle province Autonome e di raccogliere le informazioni riferite a tutte le aziende autorizzate a norma di legge all'esercizio dell'attività agrituristica sul territorio nazionale.

La Regione Abruzzo fornirà le informazioni necessarie con modalità concordate nel Comitato Consultivo Nazionale per l'agriturismo, inviando i dati delle aziende agrituristiche contenuti negli elenchi regionali validi al 31 dicembre di ciascun anno.

Inoltre, la Regione intende avvalersi, nell'ambito del Repertorio nazionale dell'agriturismo, degli strumenti informatici per la gestione automatica dell'iter amministrativo di istruttoria, iscrizione, verifica, controllo e mantenimento dei dati di ciascuna azienda nell'elenco regionale, tenendo anche conto del fatto che il Repertorio nazionale integra le informazioni delle aziende agricole acquisite dagli elenchi agrituristici regionali con i dati contenuti in altre banche dati pubbliche, con particolare riferimento al SIAN ed al relativo fascicolo aziendale.

D. MODALITA' APPLICATIVE D'USO DEL MARCHIO NAZIONALE DELL'AGRITURISMO

In Regione Abruzzo trova applicazione l'allegato A del Decreto ministeriale n. 5964 del 3 giugno 2014 che disciplina le modalità applicative del Marchio nazionale dell'agriturismo, i cui contenuti vengono riportati di seguito per chiarezza espositiva.

Allegato A del Decreto ministeriale n. 5964 del 3 giugno 2014

Regolamento d'uso del Marchio Agriturismo Italia

Art. 1.

Obiettivo del Marchio e proprietà





GIUNTA REGIONALE

1. Il Marchio «Agriturismo Italia» è di proprietà del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali che ne cura la registrazione in Italia e all'estero.
2. Il Marchio identifica le aziende e le attività agrituristiche autorizzate a norma di legge ed è concesso in uso alle Regioni e alle Province Autonome secondo le procedure di cui al presente regolamento.
3. Le Regioni e le Province Autonome provvedono a concedere il Marchio in uso alle aziende agrituristiche regolarmente operanti nei rispettivi territori.

Art. 2.

Descrizione del Marchio

1. Il Marchio rappresenta la stilizzazione di una casa rurale, di un albero e della bandiera italiana che prende la forma delle linee di un campo arato, iscritti all'interno di un girasole. Sotto il girasole è riportata la scritta «Agriturismo Italia» (disposta su due righe con centratura ad epigrafe). I valori alfanumerici dei 4 colori che compongono il Marchio sono: due tonalità di giallo/ocra per i petali del girasole (una chiara e l'altra più scura), la tonalità più chiara (CMYK: C 5%, M 20%, Y 100%, N 5% - RGB : R 228, G 189, B 54 - WEB: E4BD36 - Pantone: vedi manuale operativo) mentre la più scura (CMYK: C 10%, M 40%, Y 100%, N 5% - RGB: R 214, G 152, B 53 - WEB: D69835 - Pantone): lo sfondo del cerchio all'interno del girasole e verde come la scritta «Agriturismo Italia» (CMYK: C 100%, M 0%, Y 100%, N 0% - RGB : R 0, G 167, B 86 - WEB:00A756 - Pantone). E' presente anche un elemento grafico, di colore rosso, che compone la bandiera italiana all'interno del girasole (CMYK: C 0%, M 100%, Y 100%, N 0% - RGB: R 235, G 15, B 45 - WEB:EB0F2D - Pantone).
2. Il Marchio, quando riferito ad aziende agrituristiche, può essere accompagnato dalla denominazione dell'azienda e dalla simbologia di classificazione, ove prevista (girasole monocoloro) giallo/ocra scuro (CMYK: C 10%, M 40%, Y 100%, N 5% - RGB: R 214, G 152, B 53 - WEB: D69835 - Pantone).
3. Nel caso di impiego sui mercati esteri la denominazione «Agriturismo Italia» può essere accompagnata dalla sua traduzione nella lingua di destinazione.
4. La produzione grafica del Marchio è disciplinata da apposito Manuale d'uso grafico.

Art. 3.

Competenze delle Regioni

1. Le Regioni e le Province Autonome stabiliscono regole e procedure per la concessione alle aziende agrituristiche della licenza d'uso del Marchio.
2. Le Regioni e le Province Autonome provvedono ai controlli sul rispetto del presente regolamento ed alle sanzioni per l'uso improprio del Marchio.
3. Le Regioni e le Province Autonome iscrivono nel Repertorio nazionale dell'agriturismo, di cui al decreto ministeriale n. 5964 del 3 giugno 2014, le aziende alle quali è stato concesso l'uso del Marchio.

Art. 4.

Licenza d'uso per le aziende

1. La licenza d'uso del Marchio è concessa alle aziende agrituristiche che soddisfano le seguenti condizioni:
 - a. esercizio dell'attività agriturbistica a norma di legge;
 - b. classificazione, ove prevista per la rispettiva tipologia, secondo le procedure di cui al decreto ministeriale 13 febbraio 2013, n. 1720;
 - c. sottoscrizione dell'impegno al rispetto delle norme d'uso del Marchio.

Art. 5.

Limitazioni all'uso del Marchio

Il Marchio non può essere apposto su confezioni, contenitori, etichette o presentazioni di qualsivoglia prodotto, essendo destinato esclusivamente a qualificare le aziende, i servizi e l'offerta complessiva dell'agriturismo.





GIUNTA REGIONALE

E. PROCEDURA DI CONCESSIONE DELLA LICENZA D'USO DEL MARCHIO

Hanno titolo ad accedere alla procedura di concessione della licenza d'uso del Marchio coloro che rispettano i seguenti requisiti:

- a. esercitano l'attività agrituristica a norma di legge nel territorio della Regione Abruzzo quali OPERATORI AGRITURISTICI, così come definiti dalla L.R. 38/2012 risultando iscritti nell'elenco regionale di cui al comma 2. dell'art. 4 della norma medesima.
- b. hanno aderito al sistema di classificazione (ove prevista per la rispettiva tipologia) secondo le procedure di cui al decreto ministeriale 13 febbraio 2013, n. 1720, così come applicato in regione Abruzzo ai sensi della "DISCIPLINA della CLASSIFICAZIONE delle AZIENDE AGRITURISTICHE in REGIONE ABRUZZO", approvata dalla Giunta Regionale d'Abruzzo con propria deliberazione;
- c. sottoscrivono l'impegno al rispetto delle norme d'uso del Marchio mediante l'impiego della modulistica che sarà predisposta dal Competente Servizio e resa disponibile mediante portale WEB della Regione Abruzzo.

Si ritiene di adottare la procedura di concessione della licenza d'uso del marchio alle aziende agrituristiche mediante autodichiarazione da parte dell'azienda medesima che si impegna al rispetto delle norme d'uso del marchio attraverso la compilazione e sottoscrizione della specifica autodichiarazione che sarà predisposta dal Competente Servizio e resa disponibile mediante portale WEB della Regione Abruzzo.

L'autodichiarazione medesima deve essere trasmessa al Comune competente contestualmente alla SCIA per coloro che devono ancora avviare l'attività agrituristica, nonché al Servizio Territoriale per l'Agricoltura territorialmente competente della Regione Abruzzo.

Gli operatori agrituristici già operanti alla data di entrata in vigore del presente provvedimento devono provvedere alla comunicazione medesima al Comune competente nonché al Servizio Territoriale per l'Agricoltura territorialmente competente della Regione Abruzzo prima di avviare l'uso dello specifico marchio e prima di fare uso del sistema di classificazione per presentare la propria azienda.

L'Autodichiarazione stessa, in entrambi i casi, deve essere presentata contestualmente al modulo di autodichiarazione volto all'attribuzione della classificazione all'azienda medesima per le aziende che ne abbiano titolo.

Il Servizio Territoriale per l'Agricoltura territorialmente competente della Regione Abruzzo provvederà all'inserimento della categoria di classificazione di ciascun operatore sul Portale internet nazionale relativo al Repertorio delle Aziende Agrituristiche solo successivamente al ricevimento ed alla verifica della regolarità dell'autodichiarazione da parte dell'azienda riguardo all'impegno al rispetto delle norme d'uso del marchio.

I soggetti che non provvedessero secondo le modalità prescritte dal presente provvedimento alle comunicazioni di cui trattasi non potranno fare uso dello specifico marchio.

Trovano applicazione anche in questo ambito l'art. 10 "Tabelle e segnaletica", nonché le "Specifiche Tecniche" di cui all'ALLEGATO E. del Regolamento di attuazione della L.R. n. 38/2012 approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 4/Reg. del 27/05/2014, pubblicato sul B.U.R.A. in data 11/06/2014.

Si precisa che la produzione grafica del Marchio è disciplinata da apposito Manuale d'uso grafico, disponibile sul sito www.agriturismoitalia.gov.it.



GIUNTA REGIONALE

G. VIGILANZA E SANZIONI

La vigilanza ed il controllo sulla corretta attribuzione ed uso del marchio Agriturismo Italia da parte di ciascuna azienda spetta ai Comuni, nonché agli altri soggetti così come disciplinato dall'art. 14 – comma 1 - della L.R. 38/2012.

Nel caso in cui un operatore faccia uso del marchio Agriturismo Italia senza averne titolo e/o senza aver dato applicazione al disposto della presente disciplina, o esponga una classifica superiore ai requisiti effettivamente posseduti, sia per mancato possesso dei requisiti dichiarati che per perdita degli stessi, è ammonito con richiamo scritto e possibilità di mettersi in regola entro 3 mesi. In caso di mancato regolarizzazione, trascorsi tre mesi dal richiamo, o in caso di reiterazione, trovano applicazione le sanzioni di cui ai commi 5. e 6. dell'art. 16 della L.R. 38/2012.



La presente copia è
conforme all'originale
e si compone di n° 5 copie

14 MAG. 2015

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO
dott.ssa Marzia DI MARZIO

galli